

N. 03425/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05893/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5893 del 2013, proposto da:

Comune di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Pitaro, Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;

***contro***

U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Corte dei Conti per la Regione Calabria-Catanzaro Sez.Controllo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00288/2013, resa tra le parti, concernente diffida a deliberare il dissesto finanziario

entro il termine perentorio di 20 giorni disposta dal Prefetto di Vibo Valentia con nota 22 aprile 2013- mcp

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e di Ministero dell'Interno e di Corte dei Conti per la Regione Calabria-Catanzaro Sez.Controllo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l'avvocato Cerulli Irelli e l'avvocato dello Stato Barbieri;

**RITENUTO:**

- che il Comune di Vibo Valentia ha ommesso di approvare entro il termine perentorio del 25 marzo 2013 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e neppure ha adempiuto alle misure correttive disposte dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Calabria ;

- che la suddetta Sezione di Controllo con pronuncia del 18 aprile 2013 n. 21 ha, pertanto, accertato l'inadempimento delle misure correttive disposte a carico del Comune di Vibo Valentia e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 TUEL n. 267/2000 (dichiarazione dello stato di dissesto);

- che, pertanto, la diffida, rivolta dal Prefetto al Comune di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 149/2011, affinché il Consiglio comunale dichiari il dissesto entro 20 giorni, si configura come atto dovuto meramente esecutivo

dell'accertamento compiuto dalla Sezione di Controllo regionale della Corte dei conti;

- che la ineludibilità di tali conseguenze non è intaccata dal fatto che nel frattempo il Comune abbia chiesto e ottenuto la “anticipazione di liquidità” di cui al sopravvenuto decreto legge n. 35/2013, art. 1, commi 13 e ss., in quanto tale anticipazione non elimina né sostituisce le misure di riequilibrio cui il Comune era ed è tenuto entro un termine perentorio (ormai scaduto); ciò è comprovato, fra l'altro, dal comma 15 dello stesso art. 1 il quale dispone: «*Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (...) che richiedono l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio (...)*» mostrando così chiaramente che il piano di riequilibrio poteva e doveva essere approvato prima della (ed indipendentemente dalla) concessione dell'anticipazione;

- che pertanto non si può condividere la tesi che la concessione dell'anticipazione riapra il termine per la formazione *ex novo* di un piano di riequilibrio non deliberato al momento dovuto;

- che d'altra parte la dichiarazione del dissesto non impedisce che l'anticipazione, una volta validamente concessa, rimanga acquisita al Comune; sicché sotto questo profilo non si ravvisa un “danno grave ed irreparabile” da apprezzare ai fini cautelari;

- che, in conclusione, l'appello va respinto, ma le spese del grado possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)